



TRIBUNALE DI NAPOLI
Dirigenza Amministrativa

Prot. _____

OGGETTO: Obbligatorietà deposito telematico istanza di liquidazione - decorrenza 2 gennaio 2023

Napoli 29/12/2022

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di C. di A. di Napoli

A Tutti gli Ordini Professionali

All'Ufficio Innovazione- Sede

A tutti i Magistrati del Tribunale

E p.c. ai Coordinatori di settore - Sede

Alla Procura della Repubblica- Sede

Stante la decorrenza dal prossimo 2 gennaio 2023 dell'obbligo di deposito telematico delle istanze di liquidazione, si ritrasmette il provvedimento già comunicato agli ordini professionali del distretto a mezzo nota prot 16352.U del 30.8.2022 del quale, ad ogni buon conto, si rinnova la pubblicazione sul sito web del Tribunale allegandovi prospetto riepilogativo delle udienze ad uso dell'utenza dell'avvocatura che potrà riferirsi ai Direttori Coordinatori del Gip e del Dibattimento per chiarimenti relativi all'utilizzo, in alternativa ai verbali di udienza, e alla concreta compilazione.

Dalla medesima data si determina altresì la piena operatività delle caselle PEO istanzewebsdib.tribunale.napoli@giustizia.it e istanzewebgip.tribunale.napoli@giustizia.it la cui modalità di utilizzo da parte dei beneficiari di liquidazioni in ambito penale è disciplinata nel provvedimento in premessa, onerandone il costante monitoraggio a cura del personale individuato con provvedimento interno dei medesimi coordinatori.

Si precisa, anche a beneficio dei Magistrati in servizio presso il Tribunale, che l'obbligo del deposito telematico dell'istanza liquidazione disposto a mezzo norme primarie (art 37 bis del D.L. 76/2020-misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in L. 120/2022) e secondarie, (provv.to DGSIA m_dg. DOG07.22/12/2021.0010396.ID), reso operativo da questo Tribunale col provvedimento organizzativo prot 16352.U del 30.8.2022, comporta il superamento automatico delle disposizioni concordate con la Camera Penale di Napoli nel protocollo del 10/03/2016 che con detto obbligo risultano incompatibili (con specifico riferimento a quelle che consentivano il deposito in udienza dell'istanza di liquidazione e la decisione contestuale), determinando, a carico degli Uffici coinvolti nella relativa procedura, l'onere di notifica e di comunicazione generalmente legata ai provvedimenti



depositati fuori udienza, cui esclusivamente è correlata la decorrenza dei termini per l'irrevocabilità.

Il Presidente del Tribunale

Dr.ssa Elisabetta Garzo

Il Dirigente Amministrativo

Dr. Fabio Iappelli